Istituto Autonomo Case Popolari della provincia Brindisi

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13/09/1940 N. 1474)

347922

Brindisi
Prot. N. 6972 E 9 GIU. 2008
Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

421.01.131.1791 1
IZZO ANTONIO
Via Rosario Livatino 2 A 16
72100 BRINDISI

Oggetto : Legge 12/07/1991 n. 203 art. 18. Assegnazione alloggio per esigenze di servizio riservato ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Legge n.21 dell' 8/2/2001-Art.5- Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n.215 del 10/5/2002- Art.4.

La Prefettura di Brindisi con nota protocollo n. 5374/SA.-SS.GG.-A.C. del 19/05/2008 ha dichiarato la S.V. assegnatario dell' alloggio di e.r.p., realizzato da questo Istituto nel Comune di Brindisi.
In dipendenza di ciò, in data , a seguito delle relative operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 5 della Legge n.21 dell'8/2/2001 e del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002, la S.V. ha scelto l'alloggio sito in Via Rosario Livatino 2
lotto 131 scala A piano 5 int. 16 di mq 95

Conseguentemente, la S.V. dovrà stipulare con questo IACP, il relativo contratto di locazione ed a tal proposito si comunica quanto segue:

1) Il canone di locazione oggettivo dell'alloggio, determinato ai sensi dell'art. 5 della Legge n.21 dell'8/2/2001 e del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002-Art.4 , ammonta a € 385,39 mensili;
2) Il deposito cauzionale, costituito a garanzia degli obblighi contrattuali, corrispondente a due mensilità di canone oggettivo, ammonta a € 770,78 ;
3) La decorrenza della locazione avrà luogo dal 01/07/2008 .

Il contratto di locazione,in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 della legge 27/12/97, n. 449 (legge finanziaria 1998) sarà soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brindisi.
La tassa di registrazione, stabilita nella misura del 2% dell'ammontare del canone annuo pari a €. 92,49 , cade per metà a carico di questo Istituto, in quanto proprietario dell'alloggio e per metà a carico della S.V. in quanto assegnatario in locazione.
La tassa di registrazione del contratto di locazione, nella misura di legge, dovrà essere pagata dalla S.V.
La quota del 50% di detta tassa, cadente a carico di questo IACP e corrisposta dalla S.V., verrà compensata con i canoni di locazione che dovrà corrispondere a decorrere dal mese successivo al primo di locazione.
A tal uopo questo Istituto invierà alla S.V., i bollettini di versamento dei canoni mensili di locazione, completi della compensazione.

Ciò premesso, questo Istituto invita la S.V. a presentarsi entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della presente, presso l'Ufficio Contratti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi unitamente al proprio coniuge, per la stipula del contratto di locazione e per la consegna delle chiavi, muniti entrambi di documento di riconoscimento e di codice fiscale. Inoltre, la S.V. dovrà consegnare al funzionario incaricato da questo Ente, un assegno circolare-non trasferibile- intestato a I.A.C.P. di Brindisi di € 92,5 per Tassa di registrazione, nonché un assegno circolare-non trasferibile- intestato a I.A.C.P. di Brindisi di € 87,72 per marche da bollo. La S.V. dovrà,inoltre, esibire la ricevuta del versamento della somma di € 1.156,17 , per deposito cauzionale e canone oggettivo,di cui ai precedenti punti 1 e 2, mediante l'apposito bollettino di c/c postale prestampato ed allegato alla presente.

Si invita, inoltre, la S.V., ai fini della determinazione del canone di locazione- ove non Vi abbia già provveduto- a compilare e consegnare agli uffici l'allegato modulo C di autocertificazione, completo dei dati relativi alla composizione ed ai redditi percepiti dal Suo/nucleo familiare nell'anno 2007 .

Si comunica, infine, che il pagamento dei canoni mensili di locazione dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini di c/c postale prestampati e forniti da questo Istituto all'atto della stipula del contratto di locazione, entro il mese di riferimento, pena l'applicazione della mora per ritardato pagamento nei modi e nei termini di legge.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, la S.V. potrà presentarsi presso l'Ufficio Contratti dell' IACP nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o rivolgersi agli stessi Uffici telefonando al numero 0831.225711, centralino dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Brindisi.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Vincenzo Carofalo dipendente dello IACP della Provincia di Brindisi che potrà essere contattato telefonicamente al nr.0831-225708.
Distinti saluti

RITIRATA A MANO PER ATTO AMMINISTRATIVO
IL 20/06/08

Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO

RISERVATO A DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

N. 7959 di Repertorio

L'anno duemilaotto il giorno 16 del mese di LUGLIO

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito, per brevità, sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona dell'Ing. Mario Quarta, nato a Campi salentina (LE) il 28 luglio 1950 nella qualità di Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con sede in Brindisi- via G.B.Casimiro, 27, Codice Fiscale 00061820742.

E

iil Sig. **IZZO ANTONIO** nato a **S. MARIA CAPUA VETERE (CE)**

il **30-ago-76** Cod. Fisc. **ZZINTN76M30I234V**

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi in data 28/03/2007 prot. n. 5374 e visti i verbali della Commissione Prefettizia per l'assegnazione degli alloggi per esigenze di servizio, ivi allegati, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo I.A.C.P., come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento di assegnazione del Prefetto della Provincia di Brindisi con decreto in data 28/03/2007, prot. n. 5374, concede in locazione semplice al Sig. **IZZO ANTONIO** iil quale accetta per sè e suoi aventi causa, l'alloggio sito in Brindisi alla **Via Rosario Livatino** civico n. **2** Edif./Lotto **131** Scala **A** Int. **16** Piano **5** come descritto nel verbale di consegna in atti dell'I.A.C.P., oltre a box (garage) num. **41** ubicato alla **Via Paolo Borsellino** civ. num. .

ARTICOLO 2

L'assegnatario, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente

contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a Brindisi il 22/04/1998 al n. 2792 mod. // vol. serie III e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sé e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002, è fissato in € **385,39** e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi del citato D.M. n. 215 del 10/05/2002, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonché degli aggiornamenti annuali nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'Indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'aggiornamento Istat decorrerà automaticamente e senza necessità di esplicita richiesta da parte dell'Istituto.

L'Assegnatario dovrà, inoltre, corrispondere direttamente al Rappresentante dell'Autogestione o all'Amministratore le somme relative ai servizi nella misura deliberata dalla relativa assemblea.

ARTICOLO 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal 16/07/2008, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno dieci di ciascun mese con le modalità stabilite dall' I.A.C.P.

ARTICOLO 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione libero da persone e cose.

ARTICOLO 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di € 770,78 pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3, (versamento in c\c postale n. 288 del 28/06/2008).

Sul deposito lo I.A.C.P. è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello I.A.C.P.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

ARTICOLO 7

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto in caso di decadenza con conseguente revoca dell'assegnazione disposta dall'Autorità competente nei casi previsti dall'art. 8 dell'Avviso del Prefetto della Provincia di Brindisi del 31/03/2003 come di seguito indicati:

a) per cessazione dell'incarico con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio;
b) per cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione;
c) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;
d) per acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso Comune;

ovvero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento generale.

Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinunzia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio o nel caso di trasferimento dell'assegnatario ad altra sede e sempre subordinatamente alla consegna – accettata – effettuata dallo I.A.C.P., dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di

manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.

Il contratto di locazione si intende risolto con la fine del mese locativo in corso al momento della riconsegna dell'alloggio libero e sgombro da persone e/o cose.

Ai soli fini del pagamento della tassa di registrazione si considera la decorrenza del presente contratto dal 16/07/2008 al 15/07/2009.

ARTICOLO 8

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (all. A).

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero essere apportate.

L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione, se e quando forniti.

ARTICOLO 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso iure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo I.A.C.P. di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

L'assegnatario deve abitare effettivamente e stabilmente l'alloggio assegnatogli unitamente al proprio nucleo familiare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla stipula del presente contratto, pena l'avvio delle procedure per la dichiarazione di revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra I.A.C.P. e assegnatario.

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Lo I.A.C.P. nella propria sede, in Brindisi alla via G.B. Casimiro, 27;
- L'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. 28.04.1938, n°1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alle disposizioni legislative regolamentari che disciplinano o disciplineranno la locazione degli alloggi riservata ai Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e che sono di diritto acquisite al presente contratto come parte integrante ed essenziale, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

Brindisi lì 16/07/2008

L'ASSEGNATARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente contratto, nonché il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Allegato A)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA

Registrato a Brindisi il 22/04/1998 al n. 2792 mod. // vol.serie III

Art.1

L'assegnatario, nell'uso dell'alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

L'alloggio deve essere occupato entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro 60 giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi da parte dello I.A.C.P. a seguito di motivata istanza.

Art. 3

Lo I.A.C.P. è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell'assegnatario o di terzi in genere.

L'assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all'alloggio, allo stabile ed alle sue pertinenze.

In caso di inadempienza provvederà lo I.A.C.P. a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

L'assegnatario, nel servirsi della cosa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia: gli è fatto divieto di destinare l'alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le leggi vigenti.

L'assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori o pertinenze comprese ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell' I.A.C.P. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

È fatto salvo allo I.A.C.P. il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportati all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall'Ente, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario.

In caso di inottemperanza provvederà l'Ente a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico dell'assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere.

I danni causati dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all'assegnatario.

In ogni caso, l'assegnatario è tenuto a consentire l'accesso all'immobile da parte dell'Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.

Se, in assenza dell'assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune riparazioni, lo I.A.C.P. è autorizzato ad accedere nella cosa locata ed a provvedervi; l'onere sarà a carico dell'assegnatario qualora le spese siano comprese tra quelle poste a suo carico.

Art. 4

In caso di decesso dell'assegnatario, l'Autorità competente procederà al subentro nella assegnazione se ed in quanto previsto dalla legislazione che disciplina o disciplinerà la locazione degli alloggi riservati ai Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e seguendo le disposizioni ivi contemplate.

In caso di separazione, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso lo I.A.C.P. provvederà all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in mancanza, alla volontà dei coniugi.

In difetto di tali requisiti e/o condizioni, i familiari ed eventuali conviventi dovranno rilasciare l'alloggio, libero da persone e cose ed in buono stato d'uso e manutentivo in favore dello I.A.C.P. il quale, altrimenti, procederà nei loro confronti per il recupero dell'alloggio.

Art. 5

Il canone di locazione è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti n. 215 del 10/05/2002.

Il canone così determinato viene ridotto sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare dell' assegnatario il quale è collocato a tal fine in una delle fasce di reddito di cui all'art. 4 del citato D.M. sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dallo IACP.

Qualora la documentazione non venga prodotta o sia inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità del comma C) dell'art. 4 del citato D.M. e il canone di locazione sarà determinato nella misura del 99% del canone oggettivo.

Al presente regolamento è allegato il prospetto per la determinazione del canone di locazione (All. B), il cui estratto è allegato al contratto di locazione.

Art. 6

La morosità nel pagamento del canone di locazione superiore a due mesi comporta, salvo i casi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti è pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7

Lo I.A.C.P. promuove l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili.

L'autogestione viene effettuata dal momento della consegna dell'alloggio e l'assegnatario si impegna ad assumere i relativi oneri.

L'assegnatario, che nei confronti dell'autogestione si renda moroso nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, è considerato a tutti gli effetti inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 8

L'assegnatario deve provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione necessaria alla conservazione dell'alloggio, dell'immobile, e delle loro pertinenze, per la parte posta a suo carico dal C.C. e dal presente contratto.

Sono in linea generale a carico dell'assegnatario, salvo quanto stabilito dagli appositi regolamenti gli oneri di ordinaria manutenzione qui di seguito riportati:

A) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL SINGOLO ALLOGGIO:

- riparazione rubinetteria per deterioramento causato dall'uso;
- sostituzione dei sanitari in genere (vasche da bagno, lavandini ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da ascriversi a vetustà;
- sostituzione e riparazione di parte delle persiane, serrande, avvolgibili, porte deteriorati o rotti per cause che non siano da ascriversi a vetustà;
- sostituzione e riparazione di mattonelle del pavimento o rivestimento, deteriorate o rotte per fatti non dovuti a vetustà;
- tinteggiatura delle pareti, verniciatura opere in legno, sostituzione rivestimenti di carta da parati rotti o deteriorati;
- piccole riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle sottotraccia, sostituzione interruttori, prese ecc.;
- sostituzione di vetri rotti nell'alloggio, nelle cantine, nei garages;
- svuotamento delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque chiare;
- disotturazione delle colonne di scarico in genere;
- sostituzione di cappe, aeratori, boccaioli, portelli di aerazione e di ispezione;
- riparazione del manto di copertura del tetto per guasti causati da lavori di installazione o riparazione antenne T.V. ;
- riparazioni di piccola manutenzione dell'impianto elettrico.

B) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI:

- per gli impianti di riscaldamento centralizzato di produzione di acqua calda e di approvvigionamento idrico sono a carico dell'assegnatario la manutenzione e la riparazione delle parti di seguito qui riportate: pulizia della caldaia, della canna fumaria, dei depositi di combustibile, la normale manutenzione della caldaia, del bruciatore ed altri impianti come premistoppe, ugelli, guarnizioni, radiatori, bollitori di acqua calda, pompe, depuratori, contatori ed estintori;
- per l'impianto dell'ascensore sono a carico dell'assegnatario: la sostituzione dei pattini, serrature, lampade, pulsantiere, piccole riparazioni delle parti elettriche e meccaniche, l'abbonamento manutenzione, visite periodiche degli organi preposti;
- riparazione infissi in conseguenza dell'uso;
- riparazione delle apparecchiature di comando per funzionamento automatico dei cancelli;
- sostituzione e riparazione di serrature e chiudiporte;
- manutenzione dell'impianto TV centralizzato ed oneri concernenti la aggiunta di nuove ed altre bande per la ispezione canali;
- mano d'opera per la tenuta del giardino nonché l'acquisto dei concimi o la riparazione degli attrezzi necessari per la manutenzione dello stesso;
- sostituzione dell'attrezzatura e parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (bacheche, plafoniere);
- servizi di disinfezione in genere;
- costi di consumo dell'acqua per servizi comuni: pulizia scale, androni, viali in comune;
- riparazione inferriate, cancellate, infissi, vetrate e locali, tinteggiatura e verniciatura;
- sostituzione di vetri e riparazione balconi comuni se il guasto è dovuto a colpa dell'inquilino;
- riparazione impianto citofonico, esclusa la parte di singola pertinenza;
- piccole riparazioni ordinarie delle parti comuni;
- piccole riparazioni degli scarichi degli apparecchi igienico/sanitari.

Art. 9

Su richiesta degli inquilini sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari previa autorizzazione del Prefetto della Provincia di Brindisi, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Il cambio di alloggio può avvenire anche tra Comuni diversi.

L'Autorità competente provvederà a dare tempestiva comunicazione all'I.A.C.P. del provvedimento di scambio.

Art. 10

GLI ASSEGNATARI DEVONO:

- Servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti municipali e alle ordinanze riguardanti la pulizia e l'igiene emanate dalle competenti autorità;
- curare la più scrupolosa nettezza non solo dell'alloggio, ma anche dei locali e degli spazi di uso comune;
- sorvegliare con la maggior cura i propri bambini al fine di evitare che arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini;
- i bambini potranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, e non devono trattenersi sulle scale e passaggi d'uso comune;
- per i danni arrecati dai propri bambini a persone o cose ne rispondono i genitori o i parenti che li hanno in custodia;
- riconsegnare l'alloggio locatogli in buono stato di conservazione;
- comunicare subito all'Ente Gestore le variazioni dello stato di famiglia.

Art. 11

È VIETATO AGLI ASSEGNATARI

- usare in modo improprio le parti comuni;
- recare disturbo ai coinquilini con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- tenere materiale infiammabile in quantità superiore a quelle necessarie per gli usi domestici;
- tenere materiale pericoloso sia nell'alloggio che nei locali accessori;
- tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi, sui balconi, nei solai;
- apporre targhe ed insegne in genere senza il benestare dello I.A.C.P.; sono invece consentite le targhe per gli indirizzi sui singoli portoni di ingresso;
- gettare negli scarichi e negli immondezzai materiale che possa ostruire le tubazioni di scarico;
- depositare all'esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ecc.;
- tenere vasi o altri recipienti sui davanzali delle finestre o all'esterno dei balconi in posizioni pericolose per l'incolumità delle persone;
- tenere animali che rechino molestia ai coinquilini o rappresentino pericolo di danno per le condizioni igieniche dello stabile;
- mutare la destinazione d'uso dei balconi accessori, delle autorimesse e delle pertinenze.

Art. 12

Lo I.A.C.P. si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezionare gli alloggi per verificare la buona tenuta di essi e l'osservanza da parte dell'assegnatario degli obblighi contrattuali.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
...../08/D	.....	496 /08	24.7.2008

OGGETTO : Legge 12/07/1991 n. 203 Art. 18. Assegnazione alloggio per esigenze di servizio riservato ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
Spese per registrazione contratto di locazione sig. Izzo Antonio, assegnatario dell'alloggio sito in Brindisi alla via R. Livatino, 2/A/16 – lotto 131.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig. Vincenzo Carofalo

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE
Vincenzo Carofalo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso

ATTESTA

La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette el Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo Carofalo

L' anno **DUEMILAOTTO**, il giorno ..... del mese di -
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1300/D del 29.12.2006

- **PREMESSO:**

- **CHE** la Prefettura di Brindisi con nota protocollo n. 5374/4/1-23 del 19.05.2008 ha assegnato al sig. Izzo Antonio l'alloggio di e.r.p., realizzato da questo Istituto nel Comune di Brindisi alla via R. Livatino, civ. 2, scala A, interno 16 - lotto 131;

- **CHE** con nota prot. n. 6972 del 09.06.2008 questo Istituto ha provveduto a comunicare all'inquilino sopracitato le modalità di stipula del contratto di locazione nonché della consegna dell'alloggio;

- **CHE** il sig. Izzo Antonio, assegnatario dell'alloggio sito in Brindisi alla via R. Livatino, 2/A/16 – ha stipulato con questo Istituto il relativo contratto di locazione in data 16.07.2008 e che per la registrazione telematica operata dagli Uffici lo stesso ha provveduto a versare tramite assegno bancario circolare non trasferibile la somma di **€. 92,50** quale corrispettivo dell'ammontare dell'imposta di registro dovuta all'Agenzia delle Entrate

- **Dato atto** che nell'importo sopra riportato è compresa anche la quota delle spese di registrazione a carico di questo Ente, pari a **€uro 46,25**

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INQUILINATO

[illegible]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[illegible]

ATTESTA

[illegible]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo [illegible]

L'anno DUEMILACTTO il giorno [illegible] del mese di [illegible]
nella sede [illegible] Via [illegible]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[illegible] Determinazione Dirigenziale n. 130/D del 29.12.2016

- PREMESSO

- CHE la Prefettura di Brindisi con [illegible] n. 5374/4/4 23 del [illegible] 5.2003 [illegible] Istituto nel Comune di Brindisi [illegible] scala [illegible] lotto 13

CHE con [illegible] n. 6977 del [illegible] Istituto ha provveduto a comunicare [illegible] a consegna dell'alloggio

- CHE [illegible] Antonio [illegible] Brindisi alla via P. Lucano 2/A/15 – ha [illegible] contratto di [illegible] la registrazione [illegible] C. 92,50 [illegible] devuta [illegible] delle [illegible]

- Dato atto [illegible] Euro 45,25

- **Considerato** che la somma come sopra anticipata dall'assegnatario sopra generalizzato, è da ritenersi come acconto sul canone di locazione dovuto dallo stesso per il corrente anno;

- **CHE** questo Istituto deve provvedere al rimborso della quota pari al 50% dell'ammontare dell'imposta in favore dell'inquilino di cui sopra pari ad **Euro 46,25;**

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

=La premessa è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

=Di effettuare la registrazione telematica del contratto stipulato del sig. Izzo Antonio, assegnatario dell'alloggio come sopra identificato mediante versamento effettuato dal medesimo, con assegni bancari circolari non trasferibili, importo pari a € **92,50** per tassa di registrazione contratto e di importo pari a € **87,72** per marche da bollo, sul c/c bancario acceso presso la tesoreria dell'Ente, per l'effettuazione on-line del pagamento dell'imposta di registro;

=Di riscuotere la somma versata dall'assegnatario nel seguente modo:

- la quota a carico dell'Ente pari a **€. 46,25** e anticipata dall'assegnatario a titolo di acconto sul canone di locazione, imputandola al Cap. 610 art. 1 dell'entrata "canoni di locazione";

- la somma pari a **€. 133,97** (comprensiva delle spese di bollo), imputandola al Cap. 710 art. 6 dell'entrata "Rimborsi per stipulazione contratti";

=Di impegnare e liquidare, sul c/c acceso presso la tesoreria dell'Ente, finalizzato alla registrazione telematica dei contratti, la complessiva spesa di **€ 180,22** imputandola sul Cap. 430 art. 16 "Spese per registrazione contratti dell'inquilinato"del Bilancio preventivo 2008, adottato con Delibera commissariale n° 026/2008/C del 6/6/2008.

=Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

-La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, che viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
ING.MARIO QUARTA

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Franco STASI)

- Considerato [illegible] sopra [illegible] e [illegible]

- CHE [illegible]

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

=[illegible]

=Di [illegible]

=Di riscuotere [illegible]

- [illegible]

- [illegible] € 133,97 [illegible] Rimborsi per [illegible]

=Di impegnare e liquidare [illegible] 026/2008 [illegible]

=Di dichiarare [illegible]

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e all'estremi della stessa sono inserti nell'apposito elenco delle determine che viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge

[illegible]

[illegible]

SETTORE RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile e attestata la relativa copertura finanziaria, la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna .

Brindisi, li .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
(Dott.ssa Concetta RODI)

.....

Emesso mandato N°.....in data.....